



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, 03/03/2021

Prot. 2021/4142

VERBALE N. 2 DEL SEGGIO DI GARA

Oggetto: Procedura negoziata, di cui all'art. 63 del d.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del DL 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile demaniale, denominato "ex Genio Civile", schede Patrimoniali LEB0588 e LEB0596, nel Comune di Lecce alla via Don Minzoni n. 17, da destinare ad uso governativo, quale sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce e del locale ufficio dell'ICQRF. Codice CUP: G81D17000030001 – Codice CIG: 8577480869.

Premesso che

con determina a contrarre prot. n. 2020/23160 del 23/12/2020, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha avviato una procedura negoziata, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori di seguito denominati: *"lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'immobile denominato "ex Genio Civile" sito in Lecce alla via Don Minzoni (scheda LEB0596-LEB0588) da destinare a sede della Ragioneria Territoriale dello Stato e dell'I.C.Q.R.F. - Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari"*;

l'importo complessivo dell'appalto, a seguito della validazione del progetto esecutivo avvenuto con atto prot. n. 2020/10409/DR-STE del 15/06/2020, ammonta ad € 3.306.958,76, di cui € 3.208.867,00 quale importo lavori da assoggettare a ribasso, €. 55.405,00 quale importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 42.686,76 quale importo degli oneri per la sicurezza COVID-19, anch'essi non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 711.820,01;

l'aggiudicazione del presente appalto verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata, in conformità alle nuove disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, si è proceduto ad una preliminare indagine di mercato attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di manifestazione di interesse (prot. n. 2020/21819 del 04/12/2020) per l'individuazione dei 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

con verbale prot. n. 2020/23070 del 22/12/2020 si è proceduti a sorteggiare i 15 operatori economici da invitare;

in data 29/12/2020, tramite la piattaforma Me.PA. è stata avviata la procedura negoziata in questione;

il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma Me.PA. è scaduto alle ore 12.00 del 10/02/2021 e che entro tale scadenza sono pervenute sei offerte;

con determina prot. n. 2021/2808 del 15 febbraio 2021 è stata nominato il Seggio di gara composto da:

presidente: ing. Angelo Labellarte,

membro: dott. Maurizio Ramirez,

membro e segretario verbalizzante: geom. Arcangelo Sicolo;

con verbale prot. n. 2021/2896 del 15/02/2021, a cui si rinvia, sono state esaminate le buste amministrative dei sei operatori economici partecipanti alla procedura; a seguito di tale verifica è risultato necessario ricorrere al soccorso istruttorio per l'operatore:

4	R.T.I. non ancora costituito CO.GE.QU srlu (mandataria), con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) alla via XXI Aprile n. 88, C.F./P.I 03863330753, tel. 0832/321562 –393/9934438, pec: cogequsrl@legalmail.it , e-mail: info@cogequ.it .
	EDIL RESTAURO srl (mandante), con sede legale in Squinzano (LE) alla via Gonella snc, C.F./P.I 02994450753, tel. 389445100, pec: edilrestaurosrl@cgn.legalmail.it , e-mail: edilrestauro.ufficiotecnico@gmail.com .

Tutto ciò premesso, il 03 marzo alle ore 15:00, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio nonché sulla piattaforma Me.P.A., negli uffici di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio si è riunito il Seggio per procedere ad aprire e scaricare la documentazione pervenuta a seguito di soccorso istruttorio.

4) R.T.I. non ancora costituito, CO.GE.QU srlu (mandataria) e EDIL RESTAURO srl (mandante).

Con nota prot. n. 2021/3020 del 16/02/2021 sono stati chiesti chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione di ordine speciale posseduti del R.T.I. non ancora costituito composto da CO.GE.QU s.r.l.u. (mandataria) e EDIL RESTAURO s.r.l (mandante). Nello specifico si è evidenziato che, mentre la mandataria con SOA di OG1 di IV e OG 11 di II (incrementata di un quinto) e il subappalto richiesto, è in grado di coprire i requisiti di partecipazione in OG1, OS6, OS3, OS28 e quota parte di OS30, la mandante con la SOA in OS30 di I e subappalto del 30% della medesima categoria non riesce a coprire l'importo residuo nella categoria OS30 (66,50% della categoria OS30).

In riscontro a tale nota l'operatore economico ha trasmesso in data 25/02/2021 i propri chiarimenti, affermando che la mandante, essendo in possesso delle categorie OS30 di I e OG11 di I, è in grado di coprire la quota di propria competenza (66,50% della categoria OS30) cumulando le suddette categorie.

Tale ultima argomentazione, non appare tuttavia condivisibile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza affermatosi in materia, orientamento che risulta peraltro recepito dall'ANAC. A tale proposito si riporta di seguito quanto statuito dal TAR Palermo sez.I con sentenza n. 263 del 30/1/2006.

"Osserva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa prevalente (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6765; Tar Calabria, Catanzaro, 2 marzo 2004 n. 515; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 14 gennaio 2005, n. 22) - nonché la stessa Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - ripetutamente si sono pronunciate in ordine alla categoria di opere generali OG 11, affermando che essa assorbe le categorie di opere speciali OS 3, OS 5, OS 28 ed OS 30, e ciò sul presupposto che la qualificazione OG11 spetti a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tre tra le quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 (Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 8 del 2002).

Ritiene, però, il Collegio che da tale presupposto della ritenuta equivalenza derivi l'impossibilità di "cumulare", ai fini di raggiungere i limiti minimi di qualificazione richiesti dal bando, la qualificazione in categoria OG11 con quelle nelle categorie OS; ed invero, così facendo, le imprese beneficerebbero di una "duplicazione" di qualificazione comunque riferita (in OG11 ed in OSx) alla esecuzione del medesimo lavoro."

Conformemente a tale approdo giurisprudenziale, che a tutt'oggi non risulta mutato, l'ANAC, nel parere di precontenzioso n. 190 del 21/11/2012 afferma che: "Né è possibile per aumentare la quantità di lavori che la mandante potrebbe fare con la qualificazione OS30, classe I, sommare tale requisito con l'altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella categoria

OG11, classe I, in virtù del principio di assorbimento della categoria speciale OS30 nella categoria generale OG11. Quest'ultimo, infatti, non consente simile "operazione matematica", ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere del 6.3.2008, n. 74 e determinazione del 7.5.2002 n.8).

Alla luce delle conclusioni elaborate dalla giurisprudenza e dall'ANAC, dunque, il principio di assorbimento consente all'O.E. in possesso della categoria OG 11 di svolgere le opere di cui alla categoria OS 30 ma non di qualificarsi al fine di raggiungere il requisito "quantitativo" previsto dal disciplinare, sommando il valore delle due categorie possedute; e ciò a prescindere dal fatto che ai fini dell'ottenimento delle qualificazioni SOA siano richiesti CEL diversi per ciascuna categoria: Tale circostanza infatti non rileva ai fini dell'applicazione del principio sopra affermato che mira proprio ad evitare che, uno stesso operatore economico, possa cumulare requisiti operativamente sovrapponibili, per raggiungere il requisito minimo richiesto dal bando.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, il seggio propone alla stazione appaltante l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in oggetto in quanto, privo della qualificazione minima richiesta dal bando di gara.

Alle ore 16:30 del 03/03/2021 il Presidente chiude le operazioni del Seggio di gara.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale.

IL SEGGIO

Il Presidente:

ing. Angelo Labellarte

I Componenti:

dott. Maurizio Ramirez

geom. Arcangelo Siculo

